

CAMERA DEI DEPUTATI N. 32-A**RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **BALDELLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE**d' iniziativa dei Deputati **SEGNI e ERMINI*****Presentata il 19 giugno 1958*

Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare
il primo centenario dell'Unità nazionale

Presentata alla Presidenza il 29 aprile 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge dei deputati Segni ed Ermini ha ripresentato al Parlamento una questione che, nella precedente legislatura, era stata sollevata dal senatore Ciasca con la proposta di legge n. 2019.

Essa fu approvata dalla VI Commissione del Senato della Repubblica in sede deliberante, nella seduta del 5 marzo 1958, senza opposizione alcuna. Trasmessa alla Camera, fu cominciata la discussione presso la VI Commissione il 14 marzo 1958, ma la proposta non fu definitivamente approvata per il sopravvenuto scioglimento della Camera stessa.

I motivi adottati dai proponenti hanno ora una più incalzante validità giacché scopo fondamentale della proposta di legge è quello di facilitare la pubblicazione di importanti carteggi diplomatici, di scritti di vario interesse storico, sociologico e politico, tutti

riguardanti il periodo del nostro Risorgimento nell'imminenza del primo centenario dell'unità d'Italia.

Come sinteticamente indicato nell'articolo 1 della proposta di legge — che la Commissione propone di emendare per evitare qualsiasi preventiva limitazione di compiti al Comitato di cui all'articolo 2 — si intende rendere possibile la pubblicazione dei carteggi diplomatici relativi al periodo 1815-1861, giacché alla raccolta di quelli che riguardano il periodo 1861-1914 sta provvedendo per proprio conto il Ministero degli esteri. Inoltre si renderà possibile la pubblicazione di memorie e documenti privati di personaggi del Risorgimento, di lavori monografici riferiti a vari aspetti e problemi di quel periodo, così come dovrebbe essere incoraggiata la fatica di chi, con spirito sereno e intendimento scientifico, si accingesse a riscrivere una

storia d'Italia che, giungendo fino ai nostri giorni, comprendesse anche il periodo della Resistenza e il successivo decennio dedicato alla ricostruzione del Paese distrutto dalla guerra.

Gioverebbe sottolineare ancor meglio i fini che la proposta di legge si prefigge, se non avessimo chiaramente presente che la somma richiesta, da iscriversi nei bilanci di dieci esercizi finanziari del Ministero della pubblica istruzione, per complessivi duecento milioni di lire, trattiene dall'elenicare minutamente le molteplici attività che gli Istituti da tempo esistenti potrebbero sviluppare nella stessa direzione.

All'articolo 2 della proposta sono dettate le norme per costituire un Comitato da cui dipenderà la scelta e l'ordine dei lavori da compiere.

La Commissione ha inteso proporre, alla unanimità, una diversa composizione del predetto Comitato, includendovi anzitutto il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano ed, inoltre, il presidente

dell'Istituto storico per la Resistenza, elevando così, complessivamente, il numero dei componenti da cinque a sette.

La Commissione ha approvato unanimemente la proposta; ed il rinvio all'Assemblea è dovuto solamente al desiderio, manifestato da qualche parte, di voler udire le dichiarazioni del Governo circa gli impegni e le iniziative dello Stato per la prossima, ricordata, ricorrenza centenaria.

Al relatore non rimane, dunque, che il compito di chiedere in analogia dell'unanime decisione della Commissione l'approvazione dell'Assemblea.

Mancherebbe, tuttavia, ad un obbligo il relatore, se non ricordasse in questa occasione, l'opportunità di facilitare, in concomitanza, la richiesta di aprire al pubblico in occasione delle prossime celebrazioni il Museo centrale del Risorgimento, assicurando il richiesto finanziamento, aggirantesi sui dieci milioni di lire.

BALDELLI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale italiana saranno pubblicati, a spese dello Stato ed a cura dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, carteggi diplomatici e fonti storiche d'altra natura, nonché lavori d'insieme che ricostruiscano idee ed avvenimenti culminanti nell'Unità e che illustrino la storia d'Italia dal 1861 ad oggi.

ART. 2.

Il programma delle pubblicazioni sarà precisato da un comitato del quale faranno parte il presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei e tre studiosi di particolare competenza nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire duecento milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in 10 esercizi finanziari nel modo seguente:

Esercizio 1958-59 . .	L. 10.000.000
» 1959-60 . .	» 20.000.000
» 1960-61 . .	» 25.000.000
» 1961-62 . .	» 25.000.000
» 1962-63 . .	» 20.000.000
» 1963-64 . .	» 20.000.000
» 1964-65 . .	» 20.000.000
» 1965-66 . .	» 20.000.000
» 1966-67 . .	» 20.000.000
» 1967-68 . .	» 20.000.000

ART. 4.

Alla spesa di lire 10.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico del capitolo 163 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Per la ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale italiana saranno pubblicati, a spese dello Stato, carteggi diplomatici e fonti storiche d'altra natura, nonché lavori d'insieme che ricostruiscano idee ed avvenimenti culminanti nell'Unità e che illustrino la storia d'Italia dal 1861 ad oggi.

ART. 2.

Il programma delle pubblicazioni sarà precisato da un Comitato del quale faranno parte il presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, il presidente dell'Istituto storico per la Resistenza, un rappresentante dell'Accademia nazionale dei Lincei e tre studiosi di particolare competenza nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Alla spesa di lire 10.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.